

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. GENERALITÀ La AVL Italia conviene di acquistare, e il Fornitore di vendere alle Condizioni Speciali indicate sulla facciata dell'ordine ed alle presenti Condizioni Generali, che il Fornitore dichiara di conoscere per intero ed accettare senza riserva alcuna. Qualsiasi clausola inclusa dal Fornitore nell'accettazione dell'ordine, nelle fatture, nella corrispondenza, nonché qualsiasi pattuizione, antecedenti o successive all'accettazione dell'ordine, non saranno valide se non accettate specificatamente per iscritto dalla AVL Italia. Fino a quando la AVL Italia non abbia ricevuto l'accettazione scritta del Fornitore, essa avrà la facoltà di revocare l'ordine, previ invio di semplice avviso scritto. Il Fornitore non potrà cedere l'ordine a terzi, neppure parzialmente.

2. PREZZI Il prezzo della fornitura si intende fisso. Il prezzo della fornitura potrà essere variato, in relazione a modifiche costruttive, solo se e nella misura in cui la variazione sia stata accettata dalla AVL Italia con l'emissione di una variante all'ordine.

3. FATTURE, BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO Le fatture possono contemplare più ordini. Sulle fatture dovrà essere riportato: il numero dell'ordine ed il numero delle bolle di accompagnamento relative; l'elencazione della merce nella progressione delle bolle di accompagnamento. La merce dovrà essere sempre accompagnata da bolla di accompagnamento, contenente le seguenti indicazioni: nome del Fornitore denominazione del prodotto, data di spedizione, numero di ordine, quantitativo per ogni consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell'ordine. È possibile emettere una sola bolla per diversi ordini.

4. TERMINI DICONSEGNA I termini di consegna sono tassativi. Sono perciò da escludersi, oltre ai ritardi, anche le consegne anticipate rispetto ai termini convenuti, a meno che esse non siano state esplicitamente autorizzate per iscritto dalla AVL Italia.

5. PENALITÀ In caso di inosservanza dei termini di consegna anche per una sola parte dell'ordinazione, la AVL Italia si riserva il diritto di mantenere fermo l'ordine, applicando al Fornitore una penalità in ragione del 1% dell'importo del materiale non consegnato per ogni settimana di ritardo, fino al massimo del 5%, salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni. Qualora il ritardo superasse il periodo di 3 mesi, la AVL Italia avrà la facoltà di annullare l'ordine in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore, essendo inteso che, in tal caso, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1456 C.C. Fino a quando la AVL Italia non si sia avvalsa della suddetta facoltà di risoluzione, essa potrà, in qualunque momento prima o dopo che il ritardo abbia superato il periodo di 3 mesi, comunque chiedere, oltre al pagamento della penalità, l'esecuzione dell'ordine e il risarcimento dei danni. Le penalità maturate potranno essere dedotte dai pagamenti dovuti dalla AVL Italia al Fornitore. Se la AVL Italia non si avvale di tale facoltà, il Fornitore sarà comunque obbligato a pagare le suddette penalità su presentazione della relativa fattura da parte della AVL Italia.

6. CONSEGNA DELLA MERCE La merce si intende sempre consegnata presso il magazzino della AVL Italia (quantità o peso riconosciuto all'arrivo nel magazzino AVL Italia), anche se il prezzo del trasporto fosse a suo carico. I rischi della merce trapassano a carico della AVL Italia unicamente all'atto della verifica entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal timbro di ricevimento della merce che viene apposto sulla bolla di accompagnamento. La del Fornitore, che si tratta di merce esente da vizi di qualsiasi genere e nuova di fabbrica.

7. TOLLERANZA DI QUANTITÀ La AVL Italia è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati. Eventuali tolleranze sulle quantità devono essere in ogni caso pattuite espressamente.

8. ESAME DELLA MERCE La semplice consegna al personale AVL Italia non significa accettazione della merce dovendo l'accertamento delle condizioni, quantità e qualità della merce essere fatto esclusivamente dal personale preposto della AVL Italia.

9. QUALITÀ DELLE FORNITURE Salvo diversa preventiva pattuizione scritta, il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o fare effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità della merce all'impiego previsto, nonché la sua conformità alle prescrizioni legali italiane ed a quelle particolari, italiane e/o estere, segnalate dalla AVL Italia, la quale si riserva di dare il benestare di fornitura a suo insindacabile giudizio. È comunque inteso che, salvo diversa preventiva e specifica pattuizione scritta, l'eventuale omologazione del Controllo Qualità e/o il benestare di fornitura della AVL Italia, non esonerano né diminuiscono le responsabilità e le garanzie del Fornitore. Il Fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che la merce sia in ogni momento affidabile, di qualità adeguata e conforme alle prescrizioni tecniche della AVL Italia (disegni, norme, procedure, capitolati, tabelle etc), sulle quali sarà suo obbligo tenersi costantemente aggiornato, e si obbliga altresì a consentire l'accesso al personale delegato della AVL Italia ad effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o collaudo attuati. Il Fornitore si obbliga ad emettere certificato di qualità con il quale egli certifica che la merce spedita alla AVL Italia sia stata adeguatamente collaudata o che, a seguito di tale collaudo, essa risulti idonea. Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore nella fabbricazione del prodotto se non a seguito di autorizzazione scritta dalla AVL Italia. Il Fornitore è tenuto a segnalare alla AVL Italia le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche del particolare ordinato, nonché le innovazioni tecnologiche che possano interessare la qualità del prodotto.

10. MANCANZA DI CONFORMITÀ DELLA MERCE AL PATTUITO L'ordinazione si intende esaurita con la consegna al magazzino AVL Italia del quantitativo di materiale ordinato e con il favorevole esito del collaudo. Ove al collaudo si riscontrino materiali di scarto sarà facoltà della AVL Italia chiederne la sostituzione alle stesse condizioni contrattuali, o di rifiutare puramente i materiali di scarto, salvo sempre, il risarcimento dei danni.

Sarà facoltà della AVL Italia rifiutare l'intera fornitura anche se questa dovesse essere ancora completata e ritenere perciò annullato l'ordine con facoltà di accettare i materiali consegnati precedentemente e riconosciuti conformi all'ordinato. La AVL Italia avrà pure il diritto di provvedere altrove i materiali della fornitura ed, in ogni caso, a richiedere il risarcimento dei danni.

11. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE Nel caso in cui il particolare ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l'inquinamento, etc.), su indicazione della AVL Italia, il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all'omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti, fra l'altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata alla AVL Italia su richiesta di quest'ultima. Inoltre, poiché la AVL Italia è tenuta, nei confronti delle autorità competenti, a permettere da parte delle medesime controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla documentazione di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda. Nel caso in cui la AVL Italia fosse convenuta in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizione legale, ovvero fosse in altro modo obbligata a risarcire un danno ai propri clienti o a terzi in conseguenza delle difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne la AVL Italia ed a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima, ed interverrà a richiesta sostituendosi alla stessa in ogni procedimento instaurato a suo carico con riferimento a tali difetti o difformità.

12. GARANZIA Il Fornitore garantisce che il materiale fornito è esente da qualsiasi vizio o difetto di lavorazione e/o di progetto, è completo ed è conforme alla descrizione, alla qualità ed ai requisiti pattuiti. Le ispezioni ed i controlli effettuati dalla AVL Italia durante la lavorazione, il collaudo preliminare, la messa a punto e il collaudo definitivo non liberano, neppure in parte, il Fornitore dalla predetta garanzia. Il periodo di garanzia, salvo diversamente convenuto nell'ordine, è stabilito in 12 mesi dalla data di consegna.

13. APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE Se il materiale è fornito dal Fornitore, è in facoltà della AVL Italia chiedere la documentazione attestante la qualità richiesta del materiale approvvigionato. Se il materiale è fornito dalla AVL Italia, il Fornitore ha l'obbligo di collaudarlo e di assicurarne contro i rischi di incendio e di furto.

14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Il Fornitore è tenuto a trattare con segreto commerciale tutte le informazioni commerciali e tecniche che non fossero già notorie, di cui siano venuti a conoscenza grazie al loro rapporto con la AVL Italia. Disegni, modelli, forme, campioni ed altri oggetti simili che la AVL Italia mette a disposizione del Fornitore restano di proprietà della AVL Italia stessa e possono venire usati soltanto per l'esecuzione dell'ordine; non devono inoltre essere resi accessibili a terzi non autorizzati. La riproduzione di tali oggetti è ammissibile soltanto nel quadro delle necessità aziendali.

15. PAGAMENTO La AVL Italia effettuerà il pagamento del prezzo nel modo ed alle scadenze pattuite. È fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento della fornitura. In ogni caso, se tratte venissero emesse, esse non verranno ritirate e il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti alla AVL Italia da tale mancato ritiro. Salvo diversa preventiva pattuizione scritta, è fatto espresso divieto di cessione a terzi, sotto qualunque forma, dei crediti relativi al prezzo della fornitura. L'accertamento dell'inadempimento da parte del Fornitore darà diritto alla AVL Italia di sospendere i pagamenti maturati ed a ritenerli in garanzia contro le conseguenze dell'inadempimento del Fornitore senza bisogno di provvedimenti cautelativi dell'Autorità Giudiziaria.

16. INSOLVENZA Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, la AVL Italia avrà facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

17. CONTROVERSIE Per ogni controversia il foro competente è quello di Torino; è tuttavia riservato alla AVL Italia la facoltà di convenire il Fornitore presso il foro giudiziario del luogo dove ha sede l'impresa del Fornitore. La legge applicabile è sempre quella italiana.

Timbro e firma per accettazione

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiariamo di aver letto attentamente e di accettare espressamente le condizioni generali di Acquisto sopra riportate

Timbro e firma per accettazione